

## Zes unica, sì al cumulo per il bonus ridotto

Alessandro Sacrestano

Archiviata la fase dell'invio delle domande, per la nuova Zes unica si attende di conoscere numero ed entità delle richieste presentate.

I fondi non sono illimitati e, quindi, la norma prevede una sorta di ricalcolo dell'incentivo fruibile in funzione del rapporto fra le agevolazioni richieste e le risorse disponibili (1,8 milioni di euro); qualora ci fosse un surplus di richieste, le imprese si vedrebbero ridurre il credito d'imposta assegnato rispetto a quello richiesto in domanda. In tale circostanza, un possibile scenario "riparatore" potrebbe essere quello di compensare la decurtazione dell'incentivo subita con il cumulo della misura di aiuto in argomento con un'altra agevolazione a valere sui medesimi beni. Ipotesi suggestiva questa, ben delineata nella recente risposta a una Faq delle Entrate. Nel testo della risposta, il Fisco ricorda che in base al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 16 del Dl 124 del 2023, il credito d'imposta per gli investimenti in area Zes è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione però che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Pertanto, una più bassa percentuale di aiuto fruibile come credito d'imposta potrebbe lasciare spazio ad una quota più ampia di un altro incentivo contemporaneamente assegnato.

Purtroppo, in alcuni casi l'apertura garantita dalla norma sulla Zes unica non garantisce che anche la disciplina dell'aiuto concorrente sia altrettanto possibilista.

La stessa risposta alla Faq in questione in precedenza, infatti, ribadisce che il cumulo non è esperibile, ad esempio, con il credito d'imposta riconosciuto per la «Transizione 5.0» (articolo 38, comma 18 del Dl 19/24), per il quale è espressamente vietato il cumulo sia con il credito d'imposta per gli investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 178/2020, che proprio con il credito d'imposta per gli investimenti nella Zes unica.

Anche molti incentivi riconosciuti a carattere regionale sembra che prevedano una simile incumulabilità. Ad esempio, in Campania le indicazioni circa la cumulabilità dei fondi di cui all'avviso Frc dispongono con altrettanta chiarezza che gli stessi non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese ammissibili, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento de minimis. Parimenti escluso è il cumulo con gli incentivi previsti dalla nuova Sabatini.

Nessuna preclusione, invece, sembrerebbe sussistere al cumulo fra il credito d'imposta per gli investimenti in area Zes e il bonus riconosciuto per gli

investimenti eseguiti in ossequio a «Transizione 4.0». Infine, il credito in area Zes è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato in base all'articolo 107 del Tfu, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, comma 18, del Dl 19/24 sul massimale di aiuto fruibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

